

N. 231/2025 R.G.L.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

### SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Matteo Maria MARCIANTE,

vista la causa promossa

da

**SILVESTRO IADAROLA**

contro

**MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO**

con ricorso depositato in data 24/04/2025,

iscritta a ruolo in data 24/04/2025 e assegnata a questo Giudice in pari data,

visto l'art. 415 c.p.c.,

#### FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., al fine di consentire alla parte ricorrente il compimento di tutti gli adempimenti eventualmente necessari ai fini della notificazione per pubblici proclami, l'udienza di discussione per il giorno **22/07/2025**, ore **12:00**, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente – anche mediante procuratori speciali *ex* artt. 185 e 420 c.p.c. – con esclusione della citazione dei testi.

**Manda** al ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alla controparte nel termine di legge.

**Vista** l'istanza di autorizzazione alla notificazione *ex* art. 151 c.p.c.,

#### RILEVATO

che la notificazione *ex* art. 151 c.p.c. è strumento eccezionale, riservato dal Legislatore alle sole ipotesi in cui ricorrano “*circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”;

che, per contro, ogniqualvolta si debba procedere alla notificazione nei confronti di un “*rilevante numero dei destinatari*”, ovvero a fronte della “*difficoltà di identificarli tutti*”, deve necessariamente procedersi con le forme di cui all'art. 150 c.p.c.;

#### RILEVATO

peraltro, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “*in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo “fax” in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. tale forma di notificazione*” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. Civ., 25 marzo 2003, n. 4319);

#### RITENUTO

sulla base di tali principi, che la pubblicazione sul sito *internet* delle Amministrazioni convenute non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei litisconsorti, non potendosi ritenere atto



dovuto l'abituale consultazione del sito da parte degli inclusi nelle graduatorie ed essendo, invece, espressamente prevista per legge, quale adeguata forma di pubblicità, la notificazione per pubblici proclami di cui all'art.150 c.p.c.;

### RITENUTO

pertanto, che la richiesta di notificazione con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c. non sia ammissibile nel caso di specie e non possa, comunque, assolvere al fine di conoscibilità necessario ai presenti fini;

ritenuto, altresì, che nel bilanciamento tra le esigenze di parte ricorrente e il diritto di difesa dei litisconsorti, debba farsi prevalere quest'ultimo,

### P.Q.M.

**rigetta** la richiesta di notificazione *ex* art. 151 c.p.c.

**Rammenta** alla parte ricorrente che l'istanza di notificazione per pubblici proclami deve essere formulata – *ex* art. 150 c.p.c. – al Presidente del Tribunale.

**Avverte** il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, **invita** parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato *.eml* o *.msg*, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC alla data della notifica.

**Visto** l'art. 127*bis* c.p.c., che prevede che “*lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*”,

### DISPONE

che l'udienza così fissata abbia svolgimento mediante collegamento da remoto, precisando che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, e alle parti personalmente, mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:

[https://teams.microsoft.com/join/19:Mf52lqaMPn8m7u\\_eRwLG2hVuzgelge0uGd8LlpjJLc1@thread.tacv2/1706467504885?context=%7B%22Id%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22a44401be-4e34-45e4-a366-3a3958b2c19e%22%7D](https://teams.microsoft.com/join/19:Mf52lqaMPn8m7u_eRwLG2hVuzgelge0uGd8LlpjJLc1@thread.tacv2/1706467504885?context=%7B%22Id%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22a44401be-4e34-45e4-a366-3a3958b2c19e%22%7D)

**Avverte** le parti non ancora costituite con difensore, e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, che potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza.

**Avverte** i Procuratori delle parti che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

**Avverte** che ciascuna parte costituita può chiedere che l'udienza si svolga in presenza **entro cinque giorni** dalla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione da remoto (qualora il provvedimento riguardi la prima udienza di comparizione e venga



emesso prima della costituzione della parte convenuta/resistente, detto termine deve intendersi decorrente dalla data di costituzione tempestiva).

**Invita** i Procuratori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo *e-mail* attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

#### **MANDA**

**alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.**

Cremona, 24 aprile 2025

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott. Matteo Maria MARCIANTE

#### **Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza**

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale – nel giorno e l'ora fissati per l'udienza – verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione *web*.

Qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome; l'utilizzo di altri *browser* potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi; in caso di utilizzo della versione *web*, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di *default* potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

